



COMUNE DI MANTOVA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

(Approvato con DCC n. 69 del 30/11/2016)

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti e beni rinvenuti di cui al precedente comma é effettuata in virtù della disciplina di cui agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni ad esso correlate.
3. Ai fini del presente regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'art. 931 del Codice Civile.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli oggetti rinvenuti dai cittadini nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o al possessore.
2. Il presente regolamento è applicabile, altresì, ai veicoli in stato di abbandono funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare come le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano;
 - a) ai veicoli a motore diversi da quelli di cui al precedente punto 2, muniti di documento di circolazione o con targa che consenta di individuare il proprietario;
 - b) ad armi comuni da sparo "fucili, carabine, moschetti, rivoltelle, pistole o ad emissione di gas, nonché ad oggetti atti ad offendere quali: bastoni animati, mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, catene, fionde, sfere metalliche o coltelli di qualsiasi tipo" in presenza dei quali si provvederà ad avvisare tempestivamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - c) agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso, assimilabili a rifiuti o rottami.

Art. 3

(Accettazione e registrazione degli oggetti)

1. Ogni oggetto, depositato presso il competente Ufficio, è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto rinvenuto e delle circostanze del ritrovamento, sottoscritto dal ritrovatore.
2. Al ritrovatore è rilasciata copia del verbale.
3. La consegna degli oggetti ritrovati da pubblici ufficiali nell'espletamento delle loro funzioni avviene mediante acquisizione degli elenchi o rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento. L'Ufficio verifica la corrispondenza degli oggetti e sottoscrive per ricevuta l'elenco o il rapporto.
4. Gli oggetti consegnati sono iscritti in ordine cronologico in un apposito registro, sul quale vengono annotate la descrizione, le modalità di ritrovamento e tutte le operazioni relative all'oggetto ritrovato o al bene rinvenuto.
5. L'Ufficio non risponde di eventuali danni verificatisi prima della consegna, né è tenuto alla manutenzione dell'oggetto.

Art. 4

(Deposito oggetti di valore e denaro)

1. Il denaro, gli oggetti preziosi, di valore o ritenuti tali vengono custoditi in apposita cassaforte.

Art. 5

(Oggetti deperibili, nocivi o sospetti tali)

1. I beni deperibili, per i quali non sia possibile individuare il proprietario in tempo utile per l'integrale restituzione e che il ritrovatore non intende trattenere, possono essere distrutti trascorse, se possibile, 48 ore dall'avvenuto deposito, facendone annotazione sul registro.
2. Analoga procedura può essere seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, quali motivi di igiene o di tutela della salute degli incaricati.
3. Al fine di evitare il deposito di sostanze nocive o beni deteriorabili, l'Ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato e provvede all'apertura di borse o valigie anche chiuse a chiave, redigendo apposito verbale.
4. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.
5. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.

Art. 6

(Pubblicità del ritrovamento)

1. In osservanza dell'art. 928 del codice civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti, contenente una sommaria descrizione dei medesimi, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Mantova, per 20 giorni consecutivi, comprendenti due domeniche successive. Potranno essere utilizzati anche altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noti gli oggetti rinvenuti ove le circostanze lo richiedano.

Art. 7

(Restituzione documenti ed oggetti riconducibili al proprietario)

1. Quando i documenti rinvenuti riguardano persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di Mantova, l'Ufficio invia comunicazione agli interessati.
2. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti da essi desumibile.
3. I documenti di residenti in altri comuni sono spediti per competenza al Sindaco del comune di residenza indicato sui documenti ritrovati, a mezzo di raccomandata A/R unitamente a portafogli o borsellini, se di dimensioni ridotte.
4. Qualora i documenti siano contenuti in borse o zaini con altri oggetti, sono trasmessi nei modi di cui al comma 1 unitamente alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento e di deposito degli oggetti rimasti presso l'Ufficio preposto.
5. L'interessato può ritirare quanto di sua pertinenza direttamente o incaricando altra persona munita di delega, corredata di fotocopia di un valido documento d'identità del delegante.
6. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alla Questura o alle rappresentanze Consolari o alle Ambasciate dei paesi di residenza.

Art. 8

(Restituzione al proprietario)

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento di identità del delegante
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. In ogni caso il proprietario dovrà dichiarare per iscritto e sotto la propria responsabilità di essere proprietario dell'oggetto di cui chiede il ritiro.
Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.
3. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene.
Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.
4. In caso di decesso del proprietario, l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi.
Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato ad uno di essi munito di apposita delega che lo riceve anche per conto degli altri eredi deleganti.
5. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne eserciti la patria potestà o ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Art. 9
(Spese)

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare, ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile, ultimo comma, una somma, a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per la custodia.

Art. 10
(Premio al ritrovatore)

1. Il proprietario deve pagare al ritrovatore, qualora questi lo richieda, a titolo di premio il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
2. Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata dal ritrovatore, ai sensi dell'art. 930 codice civile, provvede, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge rilasciando una dichiarazione firmata all'Ufficio.
3. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 del codice civile tra proprietario e ritrovatore.
4. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11
(Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore)

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 6 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo

stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso con raccomandata a ricevuta di ritorno.

2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 9
3. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.
4. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate nell'esercizio delle loro funzioni.

Art 12

(Stima degli oggetti)

1. La stima del valore degli oggetti è fatta facendo riferimento al valore medio di mercato del bene, considerato anche il suo stato d'uso.
2. Il valore degli oggetti preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione comunale.

Art. 13

(Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale)

1. Decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile e l'ulteriore termine previsto dall'art. 11, comma 1, senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione.
2. Gli oggetti divenuti così di proprietà del Comune possono:
 - a) essere alienati, a seconda della convenienza e dei loro valore, tramite asta pubblica anche ricorrendo all'istituto Vendite Giudiziarie;
 - b) essere utilizzati dall'Amministrazione per le proprie necessità;
 - c) essere ceduti gratuitamente ad istituti di beneficenza, enti pubblici, cooperative, associazioni ed altri enti senza fini di lucro, aventi sede nei comune e/o operanti prevalentemente nel territorio comunale;
 - d) essere eliminati qualora inutilizzabili o qualora i costi dell'asta pubblica superino il valore degli oggetti.

Il ricavato dall'alienazione degli oggetti smarriti sarà imputato sui capitoli di bilancio destinati al welfare e utilizzato per finalità sociali.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento, ivi compresi il punto 2) dell'art. 4 e art. 21 del Regolamento per il Servizio Economato, modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 13/96.